

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI APPALTO AVENTE AD OGGETTO “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO CON ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA PRESSO I PLESSI SCOLATICI”

CIG: 71749235C3

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara in oggetto fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione del servizio con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto.

Le condizioni contrattuali e le modalità di svolgimento della prestazione sono meglio specificate nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. 49 del 07/08/2017

Il presente appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche codice), dalle disposizioni previste dal presente disciplinare, dal Capitolato speciale, dallo schema di contratto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto del presente appalto.

L’operatore economico ha la facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, nel rispetto della vigente normativa e delle disposizioni degli atti di gara.

Si precisa, inoltre, quanto segue:

- le dichiarazioni relative alla partecipazione, il DGUE, e l’offerta tecnica ed economica – redatti tutti in lingua italiana - devono essere sottoscritti dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso.

in caso di procuratore, occorre indicare gli estremi della procura;

- le dichiarazioni e la documentazione da allegare o allegate devono essere conformi alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/00 e nel D.Lgs. n. 82/2005 nonché – nei casi previsti dal presente disciplinare – sottoscritte mediante apposizione di valida firma.

CARATTERISTICHE DELLA PROCEDURA

Indirizzo Stazione Appaltante	Autorità di Ambito Sele Viale verdi 23/I - Salerno (SA) 84131 Tel. 089-522289– fax 089-5223915	
Indirizzo internet	www.atosele.it	
Tipologia della Procedura	Procedura aperta	
Sistema di esecuzione	Affidamento in appalto, ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 50/2016	
Codice CPV principale	80110000-8	
Codice CIG	71749235C3	
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	12/09/2017 ore 12.00	
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	12/09/2017 2017 ore 12.00	
Criterio di Aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa	
Importo complessivo netto presunto dell'affidamento	€	107.000,00 (iva esclusa)
Tempi di esecuzione	A.S. 2017/2018 DALL'01.09.2017 AL 30.06.2018 A.S. 2018/2019 DALL'01.09.2018 AL 30.06.2019 A.S. 2019/2020 DALL'01.09.2019 AL 30.06.2020	
Responsabile Unico del Procedimento	Dott Francesco Gatto Tel. - 089522289 mail: urp@atosele.it	
Luogo di esecuzione dell'appalto	Autorità di Ambito Sele	
Termine del procedimento (art. 2, co. 2 l. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte	
Subappalto	Non ammesso	

Elenco modelli di gara

Dichiarazione di partecipazione e possesso dei requisiti	Busta Amministrativa
DGUE (documento di gara unico europeo)	Busta Amministrativa
Offerta economica	Busta ECONOMICA

Si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti poiché un affidamento delle attività a più appaltatori sarebbe anti-economico e inopportuno.

ART. 1 – PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, TEMPI DI ESECUZIONE, IMPORTO A BASE DI GARA

1.1 Prestazioni oggetto dell'appalto e durata.

Affidamento del servizio “PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO CON ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA PRESSO I PLESSI SCOLATICI”

– periodo: dal A.S. 2017/2018 DALL’01.09.2017 AL 30.06.2018
 A.S. 2018/2019 DALL’01.09.2018 AL 30.06.2019
 A.S. 2019/2020 DALL’01.09.2019 AL 30.06.2020

1.2 Importo a base di gara e importo contrattuale presunto

Importo contrattuale netto **presunto € 107.000,00**, iva esclusa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’articolo 106 del d.lgs nr. 50/2016.

Si rammenta all’operatore che i costi per la sicurezza interni o aziendali, determinati in relazione all’organizzazione produttiva degli operatori ed al tipo di offerta, dovranno essere specificamente indicati nell’offerta economica e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio oggetto di gara, a pena di esclusione.

1.3 Finanziamento

L’affidamento è finanziato mediante fondi propri di bilancio.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori economici.

È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi a presentare offerta, gli operatori economici interessati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

A) requisiti di ordine generale

A1) dichiarare di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato speciale d’appalto e dallo schema di contratto;

A2) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi:

1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.

NB: ai fini dell'individuazione dei soggetti da considerare nell'ambito del predetto requisito, si rinvia all'art.85 del D.lgs. n.159/2011;

3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602](#);

- 4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
- 5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
- a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente dell'ANAC dell'11 maggio 2016;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di

qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente;
- k) l'operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
- l) la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

A3) che non sussiste il divieto a contrattare di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (*incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego*);

A4) di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;

A5) (*nell'ipotesi di operatore appartenenti a diverso Stato*), che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 35 del D.L. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);

A6) (*nell'ipotesi di gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001*) di essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell'art 37 del D.L. n. 78/2010.

NB: con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente a pena di esclusione deve considerare (e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00) l'assenza dei motivi di

esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato.

A tal fine, si precisa in particolare quanto segue:

- I. l'esclusione e il divieto sopra indicati, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
 - se si tratta di *impresa individuale*: il titolare o il direttore tecnico;
 - se si tratta di *società in nome collettivo*: il socio o il direttore tecnico;
 - se si tratta di *società in accomandita semplice*: i soci accomandatari o il direttore tecnico;
 - se si tratta di altro *tipo di società o consorzio*: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
- II. In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sussiste l'obbligo in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/ceduta/affittata o le società fuse nel ultimo anno o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
- III. In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell'assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 - entrambi i soci.
- IV. In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto in ogni caso non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

⇒I soggetti sopra individuati vanno riportati nell'ambito del DGUE Parte II sezione B; per ciascuno occorre precisare data, luogo di nascita, CF, residenza, carica poteri nonché – in caso di ATI o Consorzio ordinario già costituiti – l'operatore economico di riferimento.

⇒In alternativa, è possibile riportare tali dati nell'ambito della istanza di partecipazione predisposta dalla Stazione Appaltante.

U. Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00, utilizzando il DGUE.

- A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:
 - soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, ruolo/poteri)

- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- Fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria);
- eventuali misure di self cleaning adottate.

B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, sensi dell’articolo 676 c.p.p.

Si evidenzia che un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il subappalto - che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB: con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa quanto segue:

A. un operatore economico, o un subappaltatore – ove sia ammesso il subappalto - che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

B. Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e

appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];

- dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5.

C. Nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

B) requisiti di ordine speciale:

Requisiti di idoneità professionale e Capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

1. Iscrizione alla camera di Commercio per attività coerenti con l'oggetto del bando.
2. Assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs . n. 50/2016 espressamente riferita all'entità candidata all'acquisizione del servizio;
3. Un fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi non inferiori ad €. 250.000,00;
4. Un fatturato specifico realizzato negli ultimi tre esercizi in:
 - o attività di organizzazione di iniziative culturali da cui si evinca il coinvolgimento del mondo della scuola con un fatturato specifico non inferiore ad €. 100.000,00 nell'ultimo triennio;
5. Team di progetto composto dalle seguenti figure professionali:

- n. 01 Project manager con esperienza di almeno 10 anni nella conduzione di progetti complessi nel campo della disseminazione connessa all'organizzazione di eventi pubblici di divulgazione in cui si inseriscono attività di formazione;
 - n. 01 Resp. scientifico e metodologico con esperienza di almeno 5 anni nel campo della formazione scolastica;
 - n. 01 Resp. delle indagini di campo e della valutazione con esperienza di almeno 5 anni nell'ambito del raccordo con il mondo della scuola e del territorio oggetto dell'intervento in grado di relazionarsi con le attività ex-ante per la strutturazione delle esecutività, ex-post per le relazioni valutative dell'azione.
6. La partecipazione al Bando prevede che l'entità concorrente sia riconosciuta come istituzione in grado di certificare le proprie attività di formazione presso i dicasteri proposti (p.e. MIUR, Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute, ecc.);

Per attestare il possesso dei requisiti di partecipazione, il concorrente deve presentare dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/00, utilizzando il DGUE o il modello di istanza di partecipazione predisposto dall'Amministrazione.

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016, o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla Stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Con riferimento ai criteri di selezione, è possibile presentare una dichiarazione cumulativa circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica) richiesti dal presente disciplinare compilando direttamente la Sezione "a" della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento/subappalto necessario.

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l'operatore economico (Singolo/Ati/Consorzio) sarà

escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co. 12 del Codice.

Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/consorzziata;
- b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo;

- c) i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:

la mandataria o una singola consorzziata deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, a pena di esclusione:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa;
- b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna consorzziata per la quale il consorzio partecipa.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

- c) I requisiti di capacità tecnica e professionale, nel rispetto delle previsioni sotto riportate: deve essere posseduto dal consorzio;

Articolo 3.3: Requisiti dei RTI già costituiti

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui all'art. 45 comma 2 lett d) del D.Lgs.

50/2016 già costituiti, si precisa, a pena di esclusione:

- a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna associata/consorzziata;
- b) i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.

NB: Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

- c) i requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti, nel rispetto delle previsioni sotto riportate: la mandataria deve possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Articolo 3.4: Requisiti dei consorzi ordinari costituiti di cui all'art. 45 comma 2 lett. e) del d.lgs. 50/2016 costituiti

Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all'art. 45 co 2 lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.

In caso di consorzio che partecipi all'interno di un'ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all'interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.

Nell'ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell'art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.

Articolo 3.5: Avalimento

I requisiti di cui all'art. 3 lett. B, del disciplinare di gara possono essere dimostrati conformemente all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l'esclusione dalla procedura di gara.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Si precisa che, in caso di ricorso all'avvalimento, è necessario allegare nella BUSTA "DOCUMENTAZIONE", utilizzando il Modello DGUE allegato al presente disciplinare:

- a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria (dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C);
- b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale egli attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti

generali di cui all'art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali (mediante la presentazione di un proprio DGUE Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV sezione "α", Parte VI);

- c) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale egli (utilizzando il modello predisposto dall'ATO SELE):
 - attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti speciali;
 - si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- d) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto,
- e) oppure, in caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
- f) il PassOE relativo all'impresa ausiliaria.

NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice, nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l'ausiliario ed escute la garanzia provvisoria (se prevista).

Si evidenzia che il contratto di cui all'art. 89 del d.lgs. n. 50/2016, redatto in conformità all'art. 88 del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23-bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Articolo 3.6: Garanzie

Garanzia provvisoria. Ai sensi dell'articolo 93 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente pari ad **€ 2.140,00** (euro duemilacintoquarante/00);

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- con versamento dell'importo presso la Tesoreria dell'ATO Sele – Banca BCC DI AQUARA – Ag. di SALERNO coordinate IBAN IT64A0834215200008010080596

- da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della Stazione Appaltante.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere l'impegno espresso del garante all'ulteriore rinnovo della suddetta garanzia, su richiesta della Amministrazione Appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione definitiva, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi ordinari di concorrenti o di GEIE non ancora formalmente costituiti, la garanzia dovrà essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici che costituiranno il Raggruppamento, il Consorzio, il GEIE.

L'importo della garanzia è ridotto nei casi e con le modalità previsti all'art. 93 comma 7 del D.Lgs.18.04.2016 n.50.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare.

La garanzia provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) qualora l'offerente risultasse affidatario.

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 18.04.2016, n°50, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al punto

3.7 a condizione che la cauzione sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all'esclusione.

Garanzia definitiva (dovuta solo in caso di aggiudicazione).

Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs.18.04.2016, n. 50, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese".

Tale cauzione garantisce all'ATO SELE il puntuale rispetto dei termini e le corrette modalità di esecuzione del servizio, come specificato all'art.103 D.Lgs. 18.04.2016, n°50 che deve intendersi qui interamente richiamato per quanto non specificato.

Articolo 3.7: mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive

Ai sensi dell'art. 83 co.9 del d.lgs. n. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari ad € 107,00 (euro centosette centesimi zero).

In tal caso, l'Amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine di cinque giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione

La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.

ART. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

L'offerta dovrà essere presentata secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare.

Con la presentazione dell'offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del bando di gara, del disciplinare di gara e relativi allegati, del Capitolato speciale e dello schema di contratto.

Non è possibile trasmettere singolarmente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni degli atti di gara e degli allegati saranno escluse.

La presentazione dell'offerta è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e presentata in un plico chiuso controfirmato e sigillato con bolli di ceralacca o simili sui lembi di chiusura a pena di esclusione, recante all'esterno :

- denominazione del soggetto offerente;
- oggetto della gara;
- il giorno e l'ora della gara;
- numero telefonico e numero di fax al quale far pervenire le eventuali comunicazioni;
- il seguente indirizzo:

All'Autorità di Ambito Sele – Viale Verdi 23/I 84131 Salerno (SA)

4.1 Richiesta di Informazioni e chiarimenti

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana come previsto nel bando di gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

4.2 – Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all'art. 76 del d.lgs. 50/2016 – saranno rese agli operatori interessati mediante :

– all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato dagli operatori stessi durante la partecipazione alla procedura;

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese da costituirsi o già costituiti e di consorzi da costituirsi ai sensi dell'articolo 48, c. 8, del d.lgs. 50/2016, le comunicazioni sono effettuate soltanto all'impresa mandataria. In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4.3 – Modalità di celebrazione della gara e aggiudicazione della gara

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la Sede dell'Autorità di Ambito Sele – Viale Verdi 23/I 84131 Salerno (SA) – il giorno 18/09/2017 alle ore 12 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Stazione Appaltante fino al giorno antecedente la data fissata.

In particolare, scaduto il termine di presentazione delle offerte, si procederà in una o più sedute come di seguito indicato:

- si apriranno le buste relative alla Documentazione amministrativa ai fini dell'ammissione dei concorrenti;
- sulla base dell'attività effettuata relativamente all'ammissione dei concorrenti, si provvederà – ai sensi dell'art.29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione "Amministrazione trasparente" il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare
 - ai sensi dell'art.76 co. 3 del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec;
- terminata la suddetta fase di ammissione, si procederà ad aprire le buste contenenti l'offerta tecnica dei soli operatori ammessi e alla valutazione delle stesse, in seduta riservata;
- si procederà, poi, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e alla relativa valutazione;
- si provvederà, successivamente, alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione secondo le modalità sotto riportate:
 - nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - siano presenti offerte anomale ai sensi dell'art. 97, co. 3 del Codice, il Presidente della Commissione procederà alla trasmissione delle

suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della loro congruità, nonché della congruità dei costi aziendali relativi alla sicurezza, in seduta riservata;

- la Commissione, concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, procederà a dichiarare l'eventuale anomalia delle offerte che, all'esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
- nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - non siano presenti offerte anomale, la Commissione procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione dell'appalto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte nonché di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.

La Commissione giudicatrice comunicherà al Funzionario che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell'offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell'offerta sottratte all'accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante il Portale Sintel e pubblicazione sul sito internet.

4.4 Aggiudicazione

Il servizio sarà aggiudicato all'operatore economico che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con le modalità descritte al successivo art. 5.

Si provvederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui dovesse pervenire all'Amministrazione un'unica offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione. L'Amministrazione può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART. 5 – CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

La valutazione delle offerte avverrà ai sensi della vigente normativa, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione, determinata mediante l'applicazione dei criteri sinteticamente di seguito riportati:

- offerta tecnica (max punti 80)
- offerta economica (max punti 20)

Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

- offerta tecnica

OFFERTA TECNICA		MAX 80 Punti
CRITERIO A)		40
A1 - Riferimenti scientifico e orientamenti educativi e metodologici. Analisi di contesto e proposta progettuale	10	
A2 - modalità progettuali per l'accoglienza e l'integrazione dei bambini diversamente abili certificati con legge 104/92 nel contesto educativo per favorirne l'inclusione	5	
A3 - modalità e strumenti di documentazione e monitoraggio dei percorsi educativi	5	
A4 - modalità e strumenti di valutazione interna	5	
A5 - criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie: accoglienza, comunicazione, strumenti e modalità adottati per favorire la condivisione dei progetti didattici e per sostenere il ruolo educativo dei genitori	5	
A6 - criteri e modalità di relazione con gli insegnanti e il coordinatore (dipendenti ATO) e con gli uffici ATO	10	
CRITERIO B)		10
B1 - criteri e modalità operative per la selezione del personale e la metodologia relativa alle sostituzioni del personale e misure volte a garantire la massima stabilità dello stesso	4	
B2 - modalità di rilevazione delle presenze degli operatori	4	
B3 - gestione di eventuali non conformità rispetto a segnalazioni ricevute dai genitori o dall'ATO	2	
CRITERIO C)		10
C1 - Si chiede di descrivere quali corsi di formazione e qualificazione verranno adottati per i dipendenti assegnati alla gestione dei servizi oggetto dell'appalto.	10	
CRITERIO D)		20
D1 -Verranno valutate le proposte migliorative, non ricomprese nel capitolato speciale, che l'impresa aggiudicataria si impegna a realizzare con propri mezzi e risorse, senza maggiori oneri a carico del committente. Non verrà attribuito alcun punteggio a proposte migliorative ritenute irrilevanti e/o non sufficientemente motivate.	20	

L'elaborato relativo agli elementi tecnici dovrà essere redatto in lingua italiana e non potrà superare le 12 facciate nel formato sopra descritto.

Per l'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti, sarà applicata la seguente formula, in base alle linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicate dall'ANAC:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

Dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

V (a) _i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; \sum n = sommatoria

A tal fine si precisa che per gli elementi di valutazione di natura qualitativa di cui al presente articolo, punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 i coefficienti V(a) saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari con le seguenti articolazioni:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1,0
Ottimo	0,8
Molto buono	0,7
Buono	0,6
Discreto	0,5
Più che sufficiente	0,4
Sufficiente	0,3
Carente	0,2
Insufficiente	0,0

- per gli elementi economici

Il punteggio relativo all'offerta economica sarà attribuito secondo il seguente criterio:

- punti 20 verranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso;
- per le altre offerte il punteggio relativo al prezzo sarà assegnato proporzionalmente, in applicazione della seguente formula:

$$P_a = V(a)_i \times 20$$

Dove

P_a = punteggio da attribuire al concorrente in esame

$V(a)_i = R_{max}/R_a$ (coefficiente definitivo di valutazione dell'offerta economica in esame (variabile da 0 a 1))

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente (inteso come prezzo più basso)

R_a = valore offerto dal concorrente in esame (prezzo offerto)

La somma dei punti assegnati agli aspetti tecnici e all'offerta economica porterà al punteggio finale ottenuto da ciascun concorrente, che determinerà la graduatoria di gara.

A parità di indice complessivo di valutazione dell'offerta si proporrà l'aggiudicazione a favore dell'offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell'ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per la presentazione dell'offerta ciascun concorrente deve presentare n. 3 Buste chiuse all'interno di una quarta busta:

- BUSTA AMMINISTRATIVA;
- BUSTA TECNICA;
- BUSTA ECONOMICA;

ART. 7 – PRESCRIZIONI PER LA REDAZIONE DELL'OFFERTA

Prescrizioni per la redazione dell'offerta

Per la presentazione dell'offerta ciascun concorrente deve seguire la procedura di seguito indicata:

Busta Amministrativa

Nella Busta DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovrà essere presente:

- a pena di esclusione: **istanza di partecipazione**, e preferibilmente secondo il modello allegato da compilare in ogni sua parte sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri;
- a pena di esclusione: il **DGUE** (*Documento di gara unico europeo*), che deve essere compilato in ogni sua parte; le dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della

procura che conferisce i necessari poteri. In alternativa al DGUE, il concorrente può presentare le dichiarazioni ivi previste integrando il modello di istanza di partecipazione ovvero in carta semplice;

- **documento PASSOE** generato dal sistema AVCPass, in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;
- documento attestante la prestazione della **cauzione provvisoria**, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva. Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del Codice, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero copia conforme della suddetta certificazione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art.93, co.7, del Codice.

Nell'ambito della documentazione sopra indicata, il concorrente deve, a pena di esclusione, dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 (gli schemi delle dichiarazioni richieste sono già predisposti all'interno del DGUE /modello dichiarazioni):

- di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura giuridica;
- il possesso dei requisiti di partecipazione, in conformità a quanto previsto all'art. 3 del presente disciplinare;
- di aver giudicato il servizio in oggetto realizzabile e tale da consentire l'offerta presentata;

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o incidenti sulla moralità professionale del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5 del D.lgs. n. 50/2016), o siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

Con riferimento ai criteri di selezione (ovvero ai requisiti di cui al precedente art. 3, lettera B è possibile presentare una DICHIARAZIONE CUMULATIVA circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica) richiesti dal presente disciplinare compilando direttamente la Sezione "a " della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun'altra sezione della parte IV, fermo restando tra l'altro l'obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell'ipotesi di avvalimento/subappalto necessario se ammesso.

Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.

Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.157/16 dell'ANAC si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito www.avcp.it e <http://www.anticorruzione.it>

In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs. 50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate.

In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l'esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.

Qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria.

Busta Tecnica

L'offerta tecnica deve contenere una **Relazione Tecnico-Descrittiva, articolata per criteri**, in cui vengano chiaramente indicate le proposte che devono essere predisposte su fogli di formato A4, su una sola facciata e per un massimo di 3 fogli per ogni CRITERIO A) B) C) e D) e quindi per un massimo di dodici fogli (escluso eventuale copertina). La relazione tecnico-descrittiva potrà inoltre essere corredata da depliant illustrativi oltre il limite di tre fogli sopra citati.

L'offerta tecnica deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come individuati nel presente disciplinare e deve essere redatta in lingua italiana; essa deve essere, inoltre, articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri di valutazione come indicati all'art. 5 del presente disciplinare.

Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- L'offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri.
- In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l'offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori.
- Nell'offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo.

- La validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
- Nessun compenso o rimborso spese potrà essere preteso dai concorrenti per l'elaborazione del documento e/o per la partecipazione alla gara.

Busta Economica

L'operatore economico a pena di esclusione:

- 1) Deve indicare, la propria offerta economica in termini di ribasso sul prezzo complessivo di €. 107.000,00;
- 2) indicare i costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell'attività dell'impresa inclusi nell'offerta).

Con riferimento all'offerta, si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:

- tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
- l'offerta economica deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa offerente o da procuratore speciale; in quest'ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta digitalmente, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri;
- l'offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
- l'offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento dei servizi connessi elencati nel capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
- la validità dell'offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
- ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un'offerta, ai sensi dell'art.32 co.4 del D.Lgs. n. 50/2016;
- non sono ammesse offerte condizionate, incomplete o parziali.

ART. 8 – AGGIUDICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Sulla base della proposta di aggiudicazione, sarà adottato - a cura Responsabile del Settore il provvedimento di aggiudicazione definitiva, e al termine dell'esito delle verifiche, il provvedimento di aggiudicazione efficace e contestuale assunzione dell'impegno. È fatta salva, inoltre, la possibilità di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.

Ai fini della stipula del contratto, si procederà, anche contestualmente:

1. ad effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli previsti per legge sui requisiti di partecipazione richiesti dagli atti di gara avvalendosi della banca data nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
Si precisa che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 80 co.12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell'aggiudicazione.
3. a richiedere all'operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, della documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, tra cui:
 - dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
 - dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010;
 - (in caso di ATI) atto di costituzione dell'associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all'art. 48 del d.lgs. n. 50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
 - (in caso di consorzi – associazioni – onlus) atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data, luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota.

La stipula contrattuale avverrà mediante atto pubblico notarile, nel termine di 60 giorni dall'efficacia dall'aggiudicazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, gli oneri fiscali nonché le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione ai sensi di legge.

Si precisa che nell'ipotesi in cui i concorrenti sottoposti a controllo non forniscano la prova o non confermino le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste dalla vigente normativa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere, in qualunque momento, la consegna in originale dei documenti presentati in formato elettronico e dichiarati conformi all'originale o dei documenti oggetto di dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 9 – SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto.

ART. 10 ULTERIORI DISPOSIZIONI

A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare il modello di dichiarazione appositamente predisposto dall'Ente attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.

L'Autorità Amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'affidamento della presente procedura è il TAR di Salerno. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno. E' esclusa la clausola arbitrale.

ART. 11 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del d.lgs. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla stazione appaltante compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

- Finalità del trattamento: in relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
 - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
- Dati sensibili: i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 196/2003.
- Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
- Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite, al Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario e ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.

- Diritti del concorrente interessato: relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato d.lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell'articolo 13 del citato d.lgs. 196/2003, con la presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Allegati:

- A. Istanza di partecipazione;
- B. Modello DGUE;
- C. Modello Offerta Economica;